



CAMERA DI COMMERCIO
MESSINA

STATUTO CAMERALE
modificato ai sensi del **D.LGS N. 219/16**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - PRINCIPI

ARTICOLO 1
Natura e finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina, la cui istituzione risale al Regio Decreto Ferdinando, n. 1362 del 20 ottobre 1818, nel seguito denominata semplicemente “Camera di Commercio”, è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle autonomie locali.
2. La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali promuove lo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai settori: agricoltura, industria, commercio, artigianato e degli altri settori produttivi della provincia, valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà – l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni, promuove la cultura della legalità come condizione necessaria per la crescita economica, in particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni e dell'usura.
4. La Camera di Commercio esercita le funzioni proprie attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Siciliana nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
5. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti. Essa esplica la potestà regolamentare. I regolamenti disciplinano le attività camerali sia di carattere interno che di relazione con l'esterno.

ARTICOLO 2
Sede, uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede in Messina, Piazza Felice Cavallotti n.3.
2. Ai fini dell'attuazione del decentramento dei servizi sul territorio, la Camera di Commercio può istituire uffici distaccati nei comuni della Provincia e nel medesimo Comune ove ha sede.
3. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta Camerale.

ARTICOLO 3

Principi dell'attività Amministrativa della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le Istituzioni Comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione, le Autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. La Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni di cui al comma 7 dell'art. 2 della L.R.S. 4 aprile 1995 n. 29 e successive modifiche e integrazioni, che lo richiedano, e altresì, può anche senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture d'interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi anche associativi, ad Enti, a consorzi ed a società. Può costituire Aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato (L.R.S. 29/95, comma 3, art.2 e successive modifiche e integrazioni).
5. Si propone di concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della provincia, della regione, dello Stato e dell'Unione Europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare (L.R.S. n. 48 del 1991 e successive modifiche e integrazioni).
6. La Camera di Commercio promuove la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio.

ARTICOLO 4

Sistema camerale e principio di sussidiarietà

1. La Camera di Commercio di Messina è parte del sistema camerale italiano così come definito dalla Legge n.580/1993 e s.m.i. e dalla L.R.S. 02 marzo 2010 n. 4, di seguito denominate normativa di riferimento - che recita - "Le Camere di commercio italiane, le Unioni regionali delle Camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata "Unioncamere", nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano". Fanno parte, altresì, del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 5

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria e regolamentare. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente e l'esercizio delle sue funzioni, esso costituisce la carta fondamentale della comunità economica della Provincia di Messina e ne esprime e disciplina l'autogoverno. Esso disciplina, tra l'altro:
 - a) l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;

- d) le forme di partecipazione;
 - e) stabilisce le norme fondamentali per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
2. Lo Statuto e le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio.
 3. In conformità con la Legge e lo Statuto, la Camera di Commercio adotta propri regolamenti per la disciplina delle materie di competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dallo Statuto.
 4. I regolamenti di competenza del Consiglio camerale sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
 5. Il regolamento della Giunta Camerale e quelli attribuiti comunque alla sua competenza sono deliberati dalla stessa con il medesimo quorum.
 6. Le disposizioni sul quorum richiesto si applicano anche alle modifiche regolamentari.

ARTICOLO 6 **Pari Opportunità**

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti, comprese le società qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio camerale le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, cui spetta di designare, ai sensi di legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali camerale, in enti ed aziende dipendenti dalla Camera, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

ARTICOLO 7 **Adesione all'Unione nazionale ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio**

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale, promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali, organismi associativi e società a prevalente capitale privato, servizi ed attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche.
2. La Camera di Commercio di Messina è associata, insieme alle altre Camere di Commercio siciliane a norma dell'art. 6 comma 1, legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche ed integrazioni, all'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Siciliana, la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Sicilia", allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento, nonché per curare e rappresentare gli interessi comuni, per assicurare il coordinamento dei rapporti con la Regione e per promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. La Camera di Commercio può avvalersi dell'Unione Regionale per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche ed integrazioni e concorre al suo finanziamento secondo le disposizioni di

legge.

3. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può costituire reti informative locali a livello regionale.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - GLI ORGANI

ARTICOLO 8

Gli Organi Camerali

Sono organi della Camera di Commercio:

- IL CONSIGLIO
- LA GIUNTA
- IL PRESIDENTE
- IL COLLEGIO DEI REVISORI

CAPO II - IL CONSIGLIO CAMERALE

ARTICOLO 9

Nomina e composizione

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione ai sensi della normativa di riferimento.

2. Il Consiglio della Camera di Commercio, in ossequio al D.Lgs. n.219/2016, é composto da sedici rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, della pesca e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da due rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

2022-2027

Settori di attività economica	seggi attribuiti
Agricoltura e Pesca	2
Artigianato	2
Industria	2
Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	1
Assicurazioni e Credito	1
Servizi alle Imprese	1
Altri Settori	1
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori	1
Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e dei Lavoratori	1
Rappresentante Liberi professionisti	1
TOTALE	19

Il Consiglio svolge le proprie funzioni anche quando non siano stati nominati o siano dimissionari singoli componenti, purchè siano in carica almeno i due terzi dei componenti.

La rappresentanza degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione è determinata tenendo conto, in particolare, del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche delle tradizioni locali.

3. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.

5. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti al tempo del rinnovo.

6. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata nel periodo di durata in carica del Consiglio, mentre, in sede di rinnovo, la composizione del Consiglio è soggetta, oltre che alle variazioni relative alla rilevanza dei settori, organizzazioni ed associazioni, anche alle modifiche eventualmente sopravvenute nell'ordinamento giuridico in ordine alle categorie aventi diritto alla rappresentanza in Consiglio ovvero ai criteri di ripartizione dei relativi componenti. Anche alle procedure di designazione e di nomina si applica, in ogni caso, la normativa vigente all'epoca del rinnovo.

7. Le Organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta di designare più di due rappresentanti individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri. (Art. 3, c.2, L. 580/93 e s.m.i.).

ARTICOLO 10

Durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica 5 anni che decorrono dalla data dell'insediamento ed i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.

2. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei casi e secondo le procedure previste dall'art. 3 della L.R.S. n. 4/2010.

ARTICOLO 11

Competenza del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

- a) predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
- b) adotta i regolamenti per la disciplina dell'attività della Camera di Commercio, ai sensi della legge n.10/2000;
- c) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
- d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio e svolge funzioni di controllo sulla attuazione dei piani di attività dallo stesso deliberati;
- f) delibera il Bilancio preventivo, le variazioni ed il Conto consuntivo sulla base della proposta della Giunta camerale;
- g) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
- h) può costituire proprie commissioni permanenti che, operando una sintesi tra le esigenze del

territorio intervengono per la soluzione di problematiche relative ai diversi settori di competenza camerale;

- i) per lo svolgimento delle proprie attività, il consiglio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 12

I Consiglieri Camerali

1. I Consiglieri Camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dall'art.13, comma 3, della L. n.580/93 e successive modificazioni e dall'art. 11 del D.M. 04/08/11, n.156.
4. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge, e nel caso in cui non partecipino - senza giustificato motivo - a più di tre riunioni consecutive del Consiglio, e nel caso di loro sostituzione da parte dei soggetti designanti.
5. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
6. Il Consiglio camerale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri.

ARTICOLO 13

Doveri dei consiglieri

1. I consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale se previsto dalla vigente normativa.
2. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati inerenti il mandato e l'attività della Camera di Commercio di Messina, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.
4. La carica di consigliere camerale è incompatibile con l'assunzione di cariche, incarichi gestionali, contratti di consulenza presso organismi, Enti, Aziende e società controllate dalla Camera di Commercio. Detta incompatibilità non sopravviene qualora il membro di Giunta o di Consiglio agisca su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.
5. I requisiti per la nomina a Consigliere e le cause ostative sono disciplinati dall'art.13 legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 14
Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge e allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
 - e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

ARTICOLO 15
Funzionamento del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dall'art. 16 della Lrs n.29/95 e succ. mod. ed integrazioni.
4. La deliberazione di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e dai regolamenti.
5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del Preventivo Economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del Preventivo Economico.
6. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
7. Le convocazioni avvengono mediante avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno e la data della riunione, da inviare a tutti i componenti in carica tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima della seduta presso i recapiti dichiarati dai Consiglieri alla Camera di Commercio. Per ragioni di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso inviato, nelle stesse forme, almeno tre giorni prima della seduta.
8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, di norma si adotta lo scrutinio segreto, a meno che il Consiglio all'unanimità decida diversamente. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
9. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio per specifici argomenti - i rappresentanti degli Organismi del sistema camerale.
10. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche.

ARTICOLO 16
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari permanenti composte da componenti del Consiglio, eventualmente coordinate dal Presidente o da un membro della Giunta camerale alle quali vengono affidati:
 - a) compiti di esame ed approfondimento degli argomenti oggetto di deliberazioni consiliari;
 - b) formulazioni di proposte di esame di argomenti che verranno inclusi nell'ordine del giorno;
 - c) audizioni e consultazioni con gli uffici camerali, con esponenti di altre amministrazioni pubbliche, con organismi associati e con altri soggetti pubblici e privati.
2. Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi. Esse sono formate da consiglieri sulla base di criteri di professionalità e di specifica competenza nella materia attribuita ed eventualmente integrate da esperti del settore nominati dal Consiglio o dalla Giunta camerale.
3. Le commissioni consiliari sono istituite tenendo conto dei requisiti di professionalità posseduti dai membri del Consiglio chiamati a farne parte. Per ogni Commissione viene nominato un Presidente che dovrà comunque essere scelto tra membri consiglieri
4. La Commissione deve terminare i propri lavori entro novanta giorni dall'insediamento con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.
5. Al termine del mandato, che coincide con la rimessa al Consiglio del risultato dei lavori, le Commissioni si intendono sciolte.

CAPO III - LA GIUNTA

ARTICOLO 17
La Giunta camerale

1. La Giunta camerale, ai sensi della novella contenuta nel D.Lgs. 219/16, è composta dal Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio camerale secondo le modalità di legge, promuovendo la presenza di entrambe i sessi. Dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
2. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

ARTICOLO 18
Giunta camerale: Competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il proprio regolamento interno;
 - b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale;
 - d) predispose il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo per l'approvazione dal Consiglio camerale;
 - e) delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 del D.Lgs. 219/16, la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e gestione di aziende speciali;
 - f) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza e nel medesimo Comune ove ha sede;

- g) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - h) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - i) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
 - j) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio; delibera inoltre la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - k) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e di altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - l) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - m) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
 - n) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio ed in particolare a quella del Conservatore del Registro delle Imprese.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
 4. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 5. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
 6. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
 7. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla Legge, dal Regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.

ARTICOLO 19

Componenti della Giunta camerale

1. I componenti della Giunta esplicano il loro mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.
3. I componenti di Giunta decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora non partecipino senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive della Giunta.

ARTICOLO 20

Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di seguito indicate. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è esposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo e di votazione palesi o a scrutinio segreto, la facoltà di ammettere alle sedute, senza diritto di voto, dipendenti, esperti di comprovata professionalità, personalità del mondo politico ed economico.

ARTICOLO 21

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, consegnato tramite posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso consegnato almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per deliberazioni concernenti persone, di norma si adotta lo scrutinio segreto, a meno che la Giunta decida diversamente all'unanimità.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Quando la metà più uno dei componenti la Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

ARTICOLO 22

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano, altresì, dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed all'Assessore regionale alle Attività Produttive, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Regione.
Nei casi di decadenza previsti dalla legge, le sostituzioni dei consiglieri membri di giunta avvengono secondo le modalità previste dall'art. 11, n.3 del presente Statuto.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei Consiglieri, secondo le modalità previste, dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
5. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

6. La mozione di sfiducia proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.

7. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa all'Assessore regionale delle attività produttive per gli adempimenti conseguenti.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 23

Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la Legge, i Regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

3. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta non sottoposte al regime della vigilanza; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.

4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale. Della relazione è inviata copia alle principali istituzioni pubbliche della circoscrizione.

5. Il Presidente dà avvio alle procedure di cui al D.M. 4 agosto 2011 n.156, 180 giorni prima della scadenza del Consiglio, pubblicando apposito avviso all'albo camerale, sul sito internet istituzionale e dandone contestuale comunicazione all'Assessorato regionale delle attività produttive e al Presidente della Regione.

6. Il mandato di Presidente è rinnovabile solo due volte.

ARTICOLO 24

Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

ARTICOLO 25

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adoptare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario generale che viene sostituito nella funzione da un vicario o dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 26

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale, ai sensi dell'art. 17 della L.R.S. n.29/1995 e s.m.i. e, in quanto compatibile, dalla Legge n.580/1993 e s.m.i. ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dell'Assessore Regionale per le attività produttive e dall'Assessore Regionale per l'economia.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Nelle more della sostituzione subentra il revisore supplente più anziano di nomina o, a parità, di età. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

ARTICOLO 27

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente anche in modalità telematica.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 28

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della L.R. n. 4/2010, alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta camerale.
2. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione, con vincolo della riservatezza, di tutti gli atti e di documenti amministrativi e contabili. Ugualmente sono messi a disposizione del Collegio dei revisori gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, altresì, i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile riferite ai sindaci delle società per azioni.

CAPO VI - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ARTICOLO 29

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio, sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli

uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 30 Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal Regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali. In particolare il Segretario Generale, in via esemplificativa e non esaustiva, svolge, salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o di regolamento, i seguenti compiti:

- a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate, ivi compresa la firma di convenzioni e/o accordi con altri Enti e/o organismi pubblici e/o privati, delega ai dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;
- b) propone alla Giunta l'assegnazione degli incarichi dirigenziali e la nomina del dirigente con funzioni vicarie;
- c) propone alla Giunta l'assegnazione dell'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese;
- d) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
- e) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
- f) svolge il ruolo di responsabile della pianificazione e programmazione dell'Ente;
- g) nomina i componenti delle Commissioni camerale, interne ed esterne, aventi natura tecnica e/o amministrativa, dandone comunicazione alla Giunta;
- h) propone alla Giunta il budget direzionale suddiviso in aree organizzative e i suoi aggiornamenti;
- i) dispone le variazioni di budget direzionale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative, che non comportano maggiori oneri complessivi;
- j) assegna alla dirigenza, sulla base del budget direzionale adottato dalla Giunta con proprio formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste;
- k) assegna gli obiettivi alla dirigenza e ne valuta i risultati e le performance, sulla base delle relazioni all'uopo fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
- l) assegna gli obiettivi gestionali al personale, sentiti i dirigenti competenti, e ne verifica la realizzazione avvalendosi del servizio di controllo di gestione e dell'O.I.V.;
- m) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e, nella sua veste di datore di lavoro, svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
- n) attua il programma di assunzione del personale e assume i relativi provvedimenti;
- o) adotta il piano formativo di dettaglio del personale in attuazione dei principi definiti dalla Giunta nell'ambito dei propri strumenti di programmazione;
- p) adotta il piano per la prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, e i relativi aggiornamenti, nonché fornisce le direttive per la sua attuazione;
- q) eroga il trattamento accessorio al personale;
- r) autorizza l'uso di autoveicoli camerale;
- s) determina l'ammontare e le tipologie degli oneri di spesa di competenza dei funzionari delegati;
- t) istituisce la cassa interna e nomina il cassiere e i suoi sostituti;
- u) autorizza con proprio provvedimento le spese di rappresentanza;

- v) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - w) promuove o resiste alle liti con relativo potere di conciliare e transigere nelle questioni derivanti dall'esercizio del potere di gestione amministrativa;
 - x) cura i rapporti con gli uffici dell'U.E. e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;
 - y) adotta disposizioni organizzative coerenti con i documenti programmatori per il contrasto e la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta Camerale.
 3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta Camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge.
 4. La Giunta camerale, con propria deliberazione su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

ARTICOLO 31

Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
3. I dirigenti Camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
4. La direzione degli uffici della Camera di commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Con il Regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali

ARTICOLO 32

Organismo indipendente di Valutazione

1. E' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della Camera di commercio (OIV), organismo autonomo, in forma monocratica, che risponde esclusivamente al Presidente, alla Giunta camerale ed al Consiglio camerale e verifica periodicamente la rispondenza dell'organizzazione ai principi sanciti dalla legge e propone l'adozione di eventuali interventi correttivi fornendo a tal uopo elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
2. Il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità di funzionamento dell'OIV nel rispetto delle norme di legge relative.

ARTICOLO 33

Regolamento di organizzazione e dei servizi

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento di

organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

CAPO VII - LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 34

Funzioni Camerali

1. La Camera di Commercio svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

2. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;

d bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti. Con riferimento alle funzioni di cui alle lettere d) e d bis) del presente articolo sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

e.1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e.2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

e.3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

e.4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato;

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, in particolare negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico.

4. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle Camere di Commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria e fanno parte del sistema camerale. La Camera di Commercio può attribuire alle proprie aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

5. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, la Camera di Commercio, anche in collaborazione con altre camere o con gli organismi del sistema camerale, favorisce altresì, partecipandovi attivamente, gli accordi di programma, la programmazione negoziata prevista dalla normativa vigente e, in generale, le forme di programmazione dello sviluppo rilevanti per il sostegno e la crescita dell'economia locale; offre assistenza e coordinamento ai progetti collegati alle misure strutturali dell'Unione europea; promuove la stipula di Convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive e svolge attività di supporto per garantire la piena funzionalità degli sportelli dei comuni della circoscrizione.

6. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati – anche individuali - comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

7. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

8. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione Siciliana e agli Enti Locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

9. La Camera di Commercio, in aggiunta ai compiti espressamente previsti dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. svolge le competenze derivanti dall'appartenenza al sistema statistico nazionale, in base al D.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e, sempre perseguendo gli interessi generali dell'imprenditoria locale e lo sviluppo del mercato e purché non contrari a norme di legge, può svolgere ulteriori servizi tra i quali:

- promuovere l'elaborazione e l'adozione dei contratti-tipo;
- rilevare e raccogliere gli usi e le consuetudini del territorio e pubblicarli in apposita Raccolta;

- effettuare servizi di arbitrato e di mediazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti, tra imprese e cittadini e tra gli stessi cittadini;
- costituire organismi deputati alla gestione delle crisi da sovra indebitamento ai sensi di quanto previsto dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- provvedere al deposito delle domande di brevetto in base all'art. 147 del D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30.

ARTICOLO 35

Funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. Favorisce e supporta forme di concorrenza leale tra le imprese presenti nel territorio anche attraverso attività formative.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

ARTICOLO 36

Camera arbitrale e ufficio di conciliazione e mediazione

1. La Camera di Commercio può costituire la Camera arbitrale e la Commissione di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti, disciplinandone, con apposito Regolamento di funzionamento ed organizzazione.

ARTICOLO 37

Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento delle attività di predisposizione e promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica l'industria ed il commercio, la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 cod. civ.
2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

ARTICOLO 38

Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende alle attività di cui al decreto legislativo n° 112/1998.
2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta camerale, dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

ARTICOLO 39

Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale, il Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo

all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 40

Relazioni con l'utenza

1. Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile.

ARTICOLO 41

Qualità dei servizi – Carta dei Servizi

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

ARTICOLO 42

Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi, enti ed Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e comprovata professionalità che garantiscono la più efficace gestione degli enti partecipati.

2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente partecipato al quale sono preposti, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio Camerale.

3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie Commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi enti ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

ARTICOLO 43

Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della Provincia la Camera di Commercio favorisce la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.

2. Nella relazione sullo stato della Camera di commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

ARTICOLO 44

Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della Provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

ARTICOLO 45
Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento delle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse.

ARTICOLO 46
Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre agli organi della Camera di commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
2. Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate, inserendo in apposito registro gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati dagli organi statutari.

ARTICOLO 47
Consulte

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materia di preminente interesse per le imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali di istruttoria pubblica.

ARTICOLO 48
Diritto di informazione

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori secondo le previsioni di cui al regolamento dei procedimenti e del diritto di accesso.

ARTICOLO 49
Partecipazione ed informazione

1. La Camera di Commercio orienta la propria azione al perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, garantendo la partecipazione della collettività all'azione amministrativa ed incoraggia la partecipazione alla sua attività da parte delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e, in particolare, delle loro associazioni. Questi soggetti possono presentare agli organi della Camera di Commercio domande e proposte su materie di loro interesse.
2. La Camera di Commercio promuove la conoscenza e la trasparenza dell'attività e dei servizi camerali tramite adeguati strumenti di informazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC).
3. La pubblicità legale degli atti è garantita secondo la normativa vigente in materia con la pubblicazione nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale www.me.camcom.it
4. Per i provvedimenti camerali che rivestono particolare interesse per alcuni soggetti o categorie può essere disposta la comunicazione diretta.

ARTICOLO 50
Regolamento degli Istituti di partecipazione

1. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di partecipazione degli Istituti di

partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

CAPO VIII - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

ARTICOLO 51

Partecipazione della Camera di Commercio

1. Per il proseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può, altresì, partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14, comma 5, lettera b) della legge n. 29/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
3. La Giunta, sulla base di analisi costi – benefici e studi di fattibilità predisposti dagli uffici direttamente o mediante specifici incarichi, individua quali attività devono essere caratterizzate dalla forma di gestione prescelta ed il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

ARTICOLO 52

Aziende Speciali

1. Le aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati, altresì, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente, nonché in base a un proprio Statuto.
3. Le aziende speciali sono costituite, ai sensi dell'art. 2, c. 5 della L. n. 580/93 e s.m.i. con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone, altresì, le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità.

ARTICOLO 53

Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi, associazioni ed altri organismi, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.175/16 e s.m.i..
2. La partecipazione della Camera di commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile.

CAPO IX - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 54

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio

1. La gestione patrimoniale della Camera di Commercio è regolata dai Regolamenti ministeriali in materia adottati della vigente legislazione. Essa è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

ARTICOLO 55

Fondo di perequazione

1. La Camera di commercio riserva una quota del diritto annuale al Fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

CAPO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 56

Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Alla pubblicità del presente Statuto e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni, la Camera di commercio provvede, con la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale ed inviandone copia in formato elettronico, all'Assessorato delle Attività Produttive della regione Sicilia e mediante le altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento.
2. I regolamenti Camerali sono ugualmente pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente.
3. Copia dello Statuto e dei regolamenti camerali è altresì inserita nell'apposito archivio del circuito informatico camerale.

ARTICOLO 57

Adozione dei regolamenti camerali

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

ARTICOLO 58

Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato sul proprio sito internet istituzionale ed è inviato, inoltre, copia in formato elettronico, all'Assessorato delle Attività Produttive della regione Sicilia.
2. Con le stesse modalità sono pubblicate e rese note le modifiche dello Statuto, che può essere sottoposto a revisione in ogni tempo su proposta della Giunta camerale o di almeno un terzo dei Consiglieri, nonché su proposta del Presidente nei casi in cui si tratti di adeguamento prescritto dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono approvate con la maggioranza e con le forme previste per l'approvazione dello Statuto stesso.

4. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dopo sette giorni dalla pubblicazione all'Albo.

ARTICOLO 59
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

ARTICOLO 60
Logo

1. Il logo della Camera di commercio di Messina è rappresentato dal brand del sistema camerale recante la dicitura Camera di Commercio di Messina.